

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PANE DI SANT'ANTONIO ODV"

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1 E' costituita con Sede in Varese Via Marzorati 5/A, l'Associazione di Volontariato denominata "PANE DI SANT'ANTONIO ODV. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017

Art. 2 L' Associazione "PANE DI SANT'ANTONIO", si ispira ai principi universali della dignità umana, della promozione dei diritti di ogni uomo, della solidarietà, dell'aiuto a chi versa in difficoltà secondo l'insegnamento socio-pastorale della Chiesa Cattolica rispettando uguaglianza, equità, continuità, efficienza ed efficacia, tutti valori cristianamente ispirati.

Finalità e attività

Art. 3 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare essa intende rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà, emarginate, fragili, deboli o comunque in situazione di disagio promuovendo ad ogni livello l'ideale della solidarietà e della fratellanza.

Art. 4 L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati svolge in via esclusiva o principale, prevalentemente in favori dei terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
 - Interventi e prestazioni sanitarie;
 - Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di mense, servizi di igiene personale, distribuzione di indumenti ed alimenti, prima accoglienza, primo soccorso anche sanitario; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs 117/2017.

Essa potrà anche aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con l'Associazione Farsi Prossimo e con altri Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto interministeriale di futura emanazione.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 5 Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Art. 7 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato personalmente o per iscritto all'interessato entro 60 giorni. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8 I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono la quota associativa.
- c) onorari: sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 9 I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee (se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi), di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 10 Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate per iscritto dal Consiglio Direttivo e secondo i Regolamenti dei Rimborsi Spese adottati.

Art. 11 La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si discostano dagli ideali associativi in atti o parole; che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso scritto all'Assemblea.

Sostenitori

Art.12 Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno semplicemente il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art.13 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo

Art.14 Tutte le cariche sociali sono elettive; i componenti gli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo, non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art.15 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.16 Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante posta elettronica o lettera non raccomandata (o affissione della convocazione nella bacheca esposta in sede), a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art.17 L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art.18 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente, mentre in

seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun aderente può essere latore di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art.19 Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art.20 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il bilancio sociale;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina e alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e delibera sugli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, e sulla decadenza degli stessi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.21 L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno la metà più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.22 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea, la maggioranza dei quali scelti tra le persone fisiche associate; esso dura in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art.23 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta verbalmente, a mezzo di comunicazione inoltrata per mezzo di posta elettronica o a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione.

Art.24 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.25 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: il bilancio redatto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 117/2017 da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio sociale (ove previsto) redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art.26 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art.27 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Art.28 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art.29 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art.30 Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo

Art.31 L'Organo di Controllo è formato da tre membri effettivi nominati dall'assemblea di soci, non necessariamente aderenti all'associazione, rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
- può procedere ad atti di ispezione e controllo
- può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 DLgs 117/2017 L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Segretario

Art.32 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art.33 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.34 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017;

- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Utili, avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate non possono, in nessun caso, essere divisi fra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.35 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.36 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

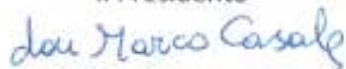
Art.37 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 22 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Norma finale

Art.38 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

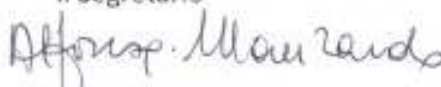
Varese, 13 aprile 2019

Il Presidente



don Marco Casale

Il Segretario



Alfonsa Manzardo